

Provincia di Vercelli

Istanza in data 22/10/2019 del signor MARCHISOTTI Ermes in qualità di mandatario del raggruppamento "MARCHISOTTI Ermes (uso agricolo) e RIGAMONTI Stefano (per uso domestico) per licenza di attingimento d'acqua da Rio Riacciolo in Comune di Varallo. Pratica n. 1157 - ATT.

Determinazione Dirigenziale n. **751** del **11/11/2019**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i. al signor MARCHISOTTI Ermes in qualità di mandatario del raggruppamento "MARCHISOTTI Ermes - mandatario (uso agricolo) e RIGAMONTI Stefano (uso domestico) con sede legale in Cervatto - Frazione Taponaccio (P. IVA 01728630029) la licenza di attingimento da Rio Riacciolo in Comune di Varallo – Località Pafferia in Frazione Locarno - portata massima l/s 1,5, corrispondente a un volume massimo di m3 1.000, (dei quali m3 800 impiegati per uso agricolo e m3 200 per uso domestico), il prelievo verrà effettuato a gravità, calando filtro/presa metallico (diam. mm. 40) poco sotto il livello del pelo dell'acqua, fissato con fermo metallico amovibile, i riferimenti catastali dei terreni dove verrà usufruita l'acqua attinta sono: Fg. 138 - Mapp. 165 (MARCHISOTTI Ermes – uso agricolo), Fg. 138 - Mapp. 338 (RIGAMONTI Stefano – uso domestico), entrambi ubicati nel Comune di Varallo;
- 2) Di subordinare alla licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni:
 - a) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato in caso di fabbisogno, calando filtro/presa metallico (diam. mm. 40), poco sotto il livello del pelo dell'acqua, fissato con fermo metallico amovibile;
 - b) l'acqua dovrà servire esclusivamente per usi zootecnico e domestico;
 - c) l'impianto di attingimento dovrà essere posto nella località indicata nell'elaborato tecnico allegato alla domanda di licenza del 22/10/2019;
 - d) nell'esecuzione dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini né pregiudicate le difese, né potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del Rio Riacciolo;
 - e) per l'aspetto idraulico, si richiamano e si adottano le prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, facente parte integrante del presente provvedimento;
 - f) i concessionari, nell'esercizio dell'attingimento, si impegnano a non attuare la derivazione ogni qualvolta si verificassero sia deficienze idriche che condizioni igienico-ambientali del Rio Riacciolo, tali da non consentire l'uso dell'acqua, eventuali sospensioni dei prelievi potranno essere richieste dall'organo competente;
 - g) i concessionari dovranno sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta quest'ultimo, se attuato, leda le rispettive competenze dei Canali Demaniali e delle utenze preesistenti. Tale sospensione, se necessaria, sarà imposta dal Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli mediante avviso inviato con lettera raccomandata;
 - h) i concessionari sono tenuti a rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

i) l'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale;

j) i concessionari dovranno ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità competenti, la licenza può essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

3) Di accordare la presente licenza per la durata di **TRE anni**, a decorrere dalla data del presente provvedimento;

4) Di stabilire che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno, ed anticipatamente, l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definita dalla legge.

5) Di stabilire inoltre che sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla presente licenza, comprese quelle per la sorveglianza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli; Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente Responsabile
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)